

A TUTTI GLI INTERESSATI

OGGETTO: estratto del disciplinare d'uso del Marchio Collettivo "Marmo Botticino Classico"

Il Consorzio Produttori Marmo Botticino (di seguito, per brevità, il "Consorzio") è titolare, in via esclusiva, del marchio collettivo, nazionale e comunitario, "Marmo Botticino Classico" qui di seguito riportato (di seguito, per brevità, anche il "Marchio"):



il cui utilizzo è regolamentato dal c.d. Disciplinare d'uso (di seguito, per brevità, anche il "Disciplinare"). Il Regolamento dopo aver fornito la **descrizione dei prodotti** sui quali potrà essere apposto il Marchio:

"Il Marmo Botticino Classico viene estratto da una Formazione Mesozoica a composizione calcarea nota nella letteratura geologica con il nome di Corna affiorante nelle Prealpi Bresciane. La Formazione della Corna ha un'età compresa tra il Retico superiore e la parte inferiore del Lias (Sinemuriano-Hettangiano) e quindi è sedimentata nell'intervallo di tempo compreso tra i 190 e 200 milioni di anni e dal punto di vista paleogeografico fa parte del Dominio Sudalpino, che si estende a sud della Linea Insubrica o Periadriatica.

Dal punto di vista stratigrafico la Corna è compresa tra il Calcarea di Zu, a letto e a tetto, il Medolo o, localmente, il Corso (la Commissione Italiana di Stratigrafia della Società Geologica Italiana, nell'ambito del Progetto Carg, ha recentemente proposto di istituire, per la porzione di Corso che si trova direttamente a tetto della Corna in quest'area, una nuova formazione denominata Encrinite di Rezzato).

L'ambiente di sedimentazione era costituito da una piattaforma carbonatica interna, in un bacino marino lagunare di profondità limitata a pochi metri, con modeste ma continue oscillazioni che saltuariamente portavano a temporanee emersioni.

Il giacimento del Botticino Classico è costituito da un pacco di bancate il cui spessore massimo coltivato è di circa 76 metri. Lo spessore dei singoli banchi è compreso tra 1,00 e 4,80 metri; la loro inclinazione varia tra 25° nella parte basale, a circa 15° nella parte alta, mentre l'immersione è di 260° ± 10°. Nella gran parte dei banchi è possibile riconoscere tre livelli, denominati Cimale (C), Mezzo (M) e Fondo (F), generalmente, il primo e l'ultimo hanno spessore tra loro simile e circa doppio del livello intermedio. All'interno dei livelli si possono ulteriormente distinguere intervalli (fino a sette, più spesso quattro) a facies differente, che rispecchiano le oscillazioni, sopra citate, della profondità marina, con prevalenti i livelli subtidali rispetto a quelli intertidali, mentre è qui assente la facies sopratidale.

Le bancate sono individuate e distinte da livelli di spessore millimetrico e centimetrico di peliti per lo più a composizione illitica, di colore verde pallido o nocciola.

I livelli all'interno delle bancate sono individuate da livelli pelitici più sottili o intensamente e finemente fratturati. In ogni caso a, queste superfici di debolezza sono state sfruttate, e lo sono tuttora, dai cavaatori nelle operazioni di coltivazione.

Considerando, dal basso verso l'alto, l'intera area di estrazione, le bancate sono distinte da numeri in ordine decrescente verso l'alto sino alla bancata 1 e, al di sopra di questa, da lettere dell'alfabeto in ordine crescente verso l'alto.

L'ammasso si presenta diffusamente interessato da carsismo.

Caratteristiche sono le stiloliti che rappresentano superfici di soluzione da pressione: quelle concordanti con la stratificazione sono dovute al carico dei sedimenti sovrastanti, mentre quelle variamente orientate (per lo più subverticali) sono attribuibili a spinte tettoniche connesse con l'orogenesi alpina.

Il litotipo è un calcarea micritico pressochè puro, di colore prevalentemente bianco-nocciola, dolomitizzato in quantità trascurabile, con limitata porosità sia alla scala del campione a mano che all'osservazione ai microscopi ottico ed elettronico.

Caratteristica è la presenza di oncoliti, un tipo di stromatoliti costituite da un nucleo bioclastico o micritico sul quale le alghe si sono sviluppate fissando nella loro crescita carbonato di calcio, di diametro per lo più compreso tra 1 e 2 centimetri, variamente abbondanti nei diversi strati.

Il materiale commercializzato come Botticino Classico ha, nel complesso, ottime caratteristiche fisico-tecniche anche se, evidentemente, le differenze sedimentologiche sopra accennate si riflettono sulle caratteristiche tecniche dei diversi materiali estratti.

Nell'ambito del Botticino Classico vengono distinte tre qualità commerciali, denominate Extra, Prima o Normale e Commerciale; il criterio seguito per l'attribuzione del grado di qualità si basa essenzialmente sull'aspetto estetico, ed in particolare sull'omogeneità del disegno e del colore".

Scheda B

e gli **elementi di caratterizzazione della materia prima** utilizzata per la realizzazione dei prodotti stessi:

"Di seguito vengono riportati, nei loro valori medi, i principali caratteri fisico-chimici del Marmo Botticino Classico, così come ottenuti da prove sperimentali eseguite presso il Laboratorio di Petrografia Applicata del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Parma, nell'anno 2005."

• Parametri fisici:

Descrizione	Valore Medio
MASSA VOLUMICA REALE (UNI EN 1936, GENNAIO 2001)	2710 Kg/m ³
ASSORBIMENTO D'ACQUA A PRESSIONE ATMOSFERICA (UNI EN 13755, DICEMBRE 2002)	0,14%
RESISTENZA A COMPRESSIONE (UNI EN 1926, DICEMBRE 2000)	183 MPa
RESISTENZA A COMPRESSIONE DOPO CICLI D'ALTERNANZA GELO-DISGELO (UNI EN 1926, DICEMBRE 2000)	164 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO (UNI EN 12372, APRILE 2001)	12,7 MPa
RESISTENZA A FLESSIONE SOTTO CARICO CONCENTRATO DOPO CICLI D'ALTERNANZA GELO-DISGELO (UNI EN 12372, APRILE 2001)	12,9 MPa
RESISTENZA ALL'ABRASIONE (EN 14157, OTTOBRE 2004)	20,0 mm

I dati sono stati ottenuti utilizzando campioni provenienti dalle diverse zone del bacino senza evidenti difetti visibili.

- Caratteristiche chimiche:

Sempre sulla base dei dati ottenuti con lo studio condotto dal laboratorio di Petrografia Applicata del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Parma, il Marmo Botticino Classico risulta avere un tenore medio di CaCO₃ ≥ 97%. La restante parte è costituita da MgO, con tracce di minerali pesanti (Fe, Al, ecc.)."

Scheda B

delimita, in conformità con quanto disposto dal punto 3.4 della norma PR UNI EN 12440 (www.uni.com), **la zona geografica di estrazione e lavorazione** del marmo che può - legittimamente - essere contraddistinto dal Marchio.

"Il bacino estrattivo del Marmo Botticino Classico si insedia nelle aree di affioramento della Corna, un'ampia dorsale che dalla pianura di Botticino si spinge a nord sino alle pendici meridionali del Monte Fratta e si sviluppa su una superficie di circa 824.600 mq.

Fanno parte del bacino tutti i giacimenti appartenenti alla formazione della Corna, così come individuati nel Piano Cave della Provincia di Brescia, censuario del Comune di Botticino.

Il bacino estrattivo è facilmente raggiungibile percorrendo la via del Marmo, storica traccia percorsa in passato dalla locomotiva a vapore, che collega le cave alle principali vie di comunicazione primarie e secondarie ed è collocato a nord-est dalla città di Brescia dalla quale dista circa 7 Km, mentre dista circa 6 Km dal casello dell'autostrada A4 Milano-Venezia con il quale è collegato tramite una comoda strada tangenziale".

Scheda C

Il Regolamento individua, altresì, i **soggetti che possono divenire titolari Concessione della licenza d'uso del Marchio**:

"Possono essere licenziatari del Marchio i seguenti soggetti:

- A) società consorziate;
- B) produttori non consorziati;
- C) utilizzatori"

e le modalità di **concessione della licenza d'uso del Marchio da parte della Commissione Tecnica**:

A) Le **Società consorziate** sono da ritenersi licenziatari di diritto, pertanto non dovranno presentare alla Commissione alcuna domanda, nè versare alcun pagamento.

Si devono considerare licenziatarie di diritto del Marchio anche:

- società controllate da società consorziate;
- società controllanti società consorziate.

Si deve intendere per società controllate da società consorziate:

- le società in cui una società consorziata dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi), oppure,
- le società in cui una società consorziata dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi), oppure,
- le società che sono sotto influenza dominante di una società consorziata in virtù di particolari vincoli contrattuali, oppure,
- le società che abbiano un Consiglio di Amministrazione costituito dalla maggioranza dei membri che siano parte del Consiglio di Amministrazione di una società consorziata, oppure,
- le società le cui quote/azioni siano di proprietà di soci proprietari di almeno l'80% di quote/azioni di una società consorziata.

Si deve intendere per **società controllanti** società consorziate:

- le società che dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società consorziata (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi), oppure,
- le società che dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria di una società consorziata (si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi), oppure,
- le società che esercitano un'influenza dominante su una o più società consorziate in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Le società consorziate, per il materiale acquistato da altri produttori o rivenditori, devono tenere aggiornato:

- un registro di carico comprovante:

- la data di acquisto;
- il numero di documento (DDT / fattura accompagnatoria);
- la provenienza;
- la tipologia di materiale acquistato;
- la quantità di materiale acquistato.
- un registro di scarico comprovante:
- la data di vendita;
- il numero di documento (DDT / fattura accompagnatoria);
- la destinazione;
- la tipologia di materiale venduto;
- la quantità di materiale venduto.

B) I **produttori non consorziati** che hanno in corso una trattativa commerciale con un terzo interessato ad acquistare del materiale contraddistinto dal Marchio, possono, al fine di poter utilizzare il Marchio sui propri prodotti, presentare alla Commissione "Domanda di concessione in licenza d'uso del Marchio Collettivo" (di seguito, per brevità, anche "Domanda") corredata, pena l'irricevibilità, di documentazione attestante il pagamento di € 200,00, a titolo di spese istruttorie, per la prima annualità, da corrispondere all'atto della sottoscrizione del Contratto; e di /q.le 0,025 (salvo aggiornamenti deliberati dall'Assemblea Ordinaria del Consorzio) per il totale dei q.li scavati nell'anno precedente alla sottoscrizione del Contratto, sulla base dei dati di pesatura (pesa comunale) di tutto il materiale prodotto nel corso dell'attività annuale di escavazione, da corrispondere entro il mese di gennaio, a seguito dell'emissione da parte del CONSORZIO di fattura.

I **produttori non consorziati** devono fornire:

- a. una descrizione della propria unità estrattiva, tramite domanda corredata dalle informazioni e dalla documentazione idonea a fornire prova del possesso delle capacità tecniche e della disponibilità delle risorse necessarie al rispetto degli standards indicati nel presente regolamento, e in particolare nella **Scheda B** dello stesso;
- b. una dichiarazione di accettazione, tramite domanda prestampata predisposta dal Consorzio, in cui si impegna ad osservare le condizioni dettate dal contratto di concessione in licenza d'uso;
- c. i dati di pesatura (pesa comunale) di tutto il materiale prodotto nel corso dell'attività annuale di escavazione;

I **produttori non consorziati**, per il materiale acquistato da altri produttori o rivenditori, devono tenere aggiornato:

- a. un registro di carico comprovante:
 - la data di acquisto;
 - il numero di documento (DDT / fattura accompagnatoria);
 - la provenienza;
 - la tipologia di materiale acquistato;
 - la quantità di materiale acquistato;
- b. un registro di scarico comprovante:
 - la data di vendita;
 - il numero di documento (DDT / fattura accompagnatoria);
 - la destinazione;
 - la tipologia di materiale venduto;
 - la quantità di materiale venduto.

A seguito della ricezione della documentazione e del pagamento sopraindicato, la Commissione, per il tramite dei Valuatori ed Ispettori, avvia la Fase Istruttoria.

L'istruttoria della Domanda viene svolta dalla Commissione, ricorrendo alle procedure previste per le verifiche come disciplinate dai successivi punti.

La Fase istruttoria non può avere una durata superiore ai trenta (30) giorni; decorso inutilmente tale termine la Domanda si considera accettata. Entro il quarantesimo giorno dalla presentazione della Domanda il Consorzio trasmetterà al richiedente, ormai Licenziatario, i registri di carico / scarico e i contratti di Licenza d'uso che il richiedente dovrà sottoscrivere ed inviare via raccomandata a.r., entro cinque (5) giorni lavorativi, alla segreteria del Consorzio. Dal momento della ricezione da parte del Consorzio della Licenza d'uso sottoscritta dal richiedente, quest'ultimo potrà utilizzare il Marchio.

C) Gli **utilizzatori non produttori** (di seguito, per brevità, gli "Utilizzatori") interessati ad utilizzare la dicitura "Marmo Botticino Classico" sugli imballaggi dei prodotti trasformati o nei documenti accompagnatori dei prodotti dagli stessi trasformati o semplicemente venduti, devono presentare alla Commissione domanda corredata, pena l'irricevibilità della domanda, di documentazione attestante pagamento della somma di € 200,00, a titolo di spese istruttorie, per la prima annualità; e di € 100,00, negli anni successivi salvazioni da parte dell'Assemblea Ordinaria.

Gli **utilizzatori** devono tenere aggiornato:

- a. un registro di carico comprovante:
 - la data di acquisto;
 - il numero di documento (DDT/fattura accompagnatoria);
 - la provenienza;
 - la tipologia di materiale acquistato;
 - la quantità di materiale acquistato;
- b. un registro di scarico comprovante:
 - la data di vendita;
 - il numero di documento (DDT/fattura accompagnatoria);
 - la destinazione;
 - la tipologia di materiale trasformato e/o venduto;
 - la quantità di materiale trasformato e/o venduto.

La procedura per il rilascio della Licenza d'uso è uguale a quella prevista e descritta al precedente punto per i Produttori non consorziati.

Le operazioni di apposizione del Marchio sono effettuate secondo i criteri e le procedure che verranno stabilite con successive delibere della Commissione.

La Commissione Tecnica cura la redazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei produttori ed utilizzatori cui sia stato concesso l'uso del Marchio, nonché l'Elenco di coloro che abbiano presentato Domanda.

La consultazione degli elenchi è consentita a chiunque".

Scheda G

In conformità con quanto disposto dagli articoli 11 e 14 del Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 (di seguito, per brevità, anche "Codice della proprietà industriale") il Disciplinare ha istituito un **sistema di vigilanza**

"La Commissione svolge attività di vigilanza intesa come vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni del regolamento presso i licenziatari: in sostanza, la Commissione svolge attività di verifica del possesso dei requisiti giustificativi della concessione della Licenza d'uso del Marchio.

A tale attività sono incaricati Ispettori, i quali possono svolgere qualsiasi tipo di accertamento, verifica, ispezione o controllo nei confronti di chiunque produca, trasformi, detenga o venda prodotti contraddistinti dal Marchio "Marmo Botticino Classico". Per ogni irregolarità riscontrata redigono verbale e svolgono gli eventuali ed ulteriori accertamenti, mentre la Commissione, se del caso, incaricherà i Valutatori ed Ispettori di tutelare i diritti del Consorzio avanti le competenti autorità.

Le prove di laboratorio (fisico-meccaniche e chimiche) dei Prodotti contraddistinti dal Marchio vengono svolte nei laboratori di analisi indicati nell'elenco appositamente istituito ed aggiornato dalla Commissione Tecnica.

La Commissione svolgerà un'ulteriore attività di vigilanza consistente nell'individuazione, in Italia e all'estero, di soggetti che pongono in essere condotte che violino la normativa posta a tutela dei segni distintivi e della concorrenza sleale suscettibili di arrecare nocumento al Marchio".

Scheda G

e di verifica svolto dalla Commissione Tecnica volta a verificare la corretta osservanza delle disposizioni del Disciplinare da parte dei licenziatari.

"Le verifiche sono dirette ed indirette.

La verifica diretta è condotta presso il Licenziatario.

Essa si articola in tre fasi:

- a. contatti preliminari tra i Valutatori / Ispettori e il licenziatario, per la comunicazione del tipo di verifiche disposte e per concordare i tempi della loro esecuzione;
- b. esecuzione delle verifiche tecniche che consistono, principalmente, nel controllo dei registri di carico/scarico che il Licenziatario deve tenere aggiornati, e richiesta di esibizione delle Fatture e dei Documenti di Trasporto indicati nei registri di cui sopra;
- c. discussione finale, in cui i Valutatori / Ispettori informano il licenziatario sugli esiti della verifica ed i verificati possono fare dichiarazioni ed osservazioni.

La verifica **indiretta** consiste nell'invio da parte del Licenziatario, su richiesta della Commissione, di copia dei registri di carico/scarico.

I Valutatori/Ispettori consegnano alla Commissione i risultati della verifica ai quali devono allegare una relazione illustrativa che tenga conto delle dichiarazioni e delle osservazioni raccolte.

In caso di esito negativo della verifica, la relazione deve illustrare le iniziative che il licenziatario dovrà adottare per adeguarsi agli standard indicati nel presente regolamento. Verrà indicato anche il termine per l'eventuale adeguamento.

La Commissione comunica al licenziatario gli esiti della verifica, le eventuali azioni correttive ed i provvedimenti consequenziali.

Scheda G

Secondo quanto disposto dal Disciplinare, la Commissione può irrogare ai licenziatari, in caso di violazione dei seguenti obblighi

I licenziatari sono tenuti al costante rispetto delle condizioni che hanno giustificato il rilascio della Licenza d'uso del Marchio.

Ogni mutamento delle condizioni produttive, a qualsiasi causa dovuto, deve essere tempestivamente comunicato alla Commissione. Quest'ultima, ove lo reputi opportuno, può sospendere, con efficacia immediata, il licenziatario dall'uso del Marchio e disporre una verifica. Il provvedimento di sospensione viene annotato a margine dell'Albo dei produttori ed utilizzatori.

I licenziatari e gli aspiranti licenziatari sono obbligati ad osservare le disposizioni del presente regolamento e si assoggettano alla potestà sanzionatoria della Commissione.

Scheda G

e, comunque, in ogni caso in cui sia ravvisabile una condotta non conforme ai principi contenuti nel Disciplinare, le seguenti **sanzioni**:

- a) richiamo scritto;
- b) multa sino ad un massimo di € 1.000,00;
- c) sospensione dell'uso del Marchio per un periodo non superiore ad un (1) anno;
- d) revoca del Certificato di Conformità e della Licenza d'uso del Marchio;

L'irrogazione della sanzione della sospensione dall'uso del Marchio viene annotata a margine dell'Elenco dei produttori e degli utilizzatori.

Avverso le sanzioni comminate dalla Commissione il licenziatario potrà esperire un tentativo di conciliazione avanti ExtraCuria (www.extracuria.it), organismo non giurisdizionale di risoluzione extragiudiziale delle controversie commerciali, secondo il Regolamento vigente all'epoca del presentazione della richiesta.

Fallito il tentativo di conciliazione, la controversia potrà essere risolta da un (1) Arbitro Unico, nominato di comune accordo dal licenziatario e dal Consorzio o, in caso di mancato accordo entro sette (7) giorni lavorativi o di inerzia, dal Presidente della Sezione Specializzata Marchi e Brevetti del Tribunale di Milano.

L'arbitro deciderà secondo le norme del Codice della Proprietà Industriale e in via rituale, osservando gli artt. 35 e 36 del Titolo V del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, così come richiamati dall'art. 134, comma 2, del Codice della Proprietà Industriale. La sede del procedimento arbitrale sarà presso lo Studio professionale dell'arbitro.

Scheda G

A disposizione per qualsivoglia chiarimento, inviamo Cordiali saluti.